



Comune di Chiomonte

Città Metropolitana di Torino

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 29

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017 N. 100 - DETERMINAZIONI

L'anno **duemiladiciassette**, addì **venticinque**, del mese di **settembre**, alle ore **20:30** nella solita sala delle adunanze, si è riunito, a norma di legge, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza del Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
OLLIVIER Silvano	SINDACO	X	
BARETTA Alessandro Giovanni	VICE SINDACO	X	
BATTAGLIOTTI Alessandro	CONSIGLIERE		X
MESITI Daniela	CONSIGLIERE	X	
BONO Lucrezia	CONSIGLIERE		X
GARBATI Giuseppe	CONSIGLIERE	X	
PEROL Roberto	CONSIGLIERE	X	
MIRAVALLE Carlo	CONSIGLIERE	X	
GUGLIELMO Giorgio	CONSIGLIERE	X	
JOANNAS Giuseppe Ernesto Maria	CONSIGLIERE	X	
SIBILLE Remo	CONSIGLIERE	X	
		Totale Presenti:	9
		Totale Assenti:	2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Dott. BORODAKO Alessandro** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, **OLLIVIER Silvano** nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Su delega del Sindaco illustra in dettaglio l'argomento il Segretario Comunale; Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICORDATO che:

la Giunta Comunale dell'Ente, con proprio atto n. 20 del 26 marzo 2015, esecutivo a termini di legge, ha adottato il "Piano di razionalizzazione delle società partecipate", ai sensi dell'art. 1 comma 612 della legge 190/2014 (Legge finanziaria 2015);

VISTO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S. P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società: _esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P. comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016"

— ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni

immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione — le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P.;

anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, TUSP.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7 D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S. P;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P. •

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437 -ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437 - quater, cod. civ.;

RICORDATO che, per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate dall'alienazione ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continuerà, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento, con il subentrante ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.,

RICORDATO, altresì, che nel caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi affidati a società a controllo pubblico, la spesa del personale già in precedenza dipendente dell'Ente con rapporto di lavoro indeterminato non rileva nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili e del parametro di cui all'art. 1, c.557-quater, legge n. 296/2006, a condizione che venga fornita dimostrazione, certificata dal parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria, che le esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli adempimenti previsti dall'art.6-bis, D.Lgs. n. 165/2001, e, in particolare, a condizione che:

- a) in corrispondenza del trasferimento alla società della funzione sia stato trasferito anche il personale corrispondente alla funzione medesima, con le correlate risorse stipendiali;
- b) la dotazione organica dell'Ente sia stata corrispondentemente ridotta e tale contingente di personale non sia stato sostituito;
- c) siano state adottate le necessarie misure di riduzione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa;
- d) l'aggregato di spesa complessiva del personale soggetto ai vincoli di contenimento sia stato ridotto in misura corrispondente alla spesa del personale trasferito alla Società;

DATO ATTO ancora che, ai sensi dell'art. 24 comma 2 del TUSP, il presente provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190;

VISTA la deliberazione n. 19 adunanza 19.7.2017 della Corte dei Conti Sezione Autonomie che pone le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dagli Enti territoriali, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 24, D.Lgs. 19.8.2016 n. 175.

In particolare la suddetta deliberazione rileva che il processo di razionalizzazione, nelle sue formulazioni straordinaria e periodica, rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni, nonché costituisce l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Inoltre, riguardo la motivazione a corredo del provvedimento di ricognizione, la deliberazione rileva:

- in caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, occorre esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente;
- in caso di servizi pubblici a rete di rilevanza economica, occorre anche dimostrare che non sono necessarie operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

Il provvedimento di ricognizione deve definire anche il perimetro delle società indirette, detenute cioè per il tramite di una società o di altro organismo a controllo pubblico, con conseguente implicito riferimento alle norme dell'art. 11-*quater*, D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 e al "gruppo amministrazione pubblica" citato nel principio contabile applicato 4/4, ove si dispone il consolidamento dei conti degli enti territoriali con aziende, società controllate e partecipate, enti e organismi strumentali degli enti territoriali. Infatti, sono rilevanti ai fini della

ricognizione le società indirette (quotate e non) che hanno per tramite una società/organismo a controllo pubblico.

VISTO l'allegato "modello *standard* dell'atto di ricognizione e relativi esiti", di cui alla deliberazione n. 19 adunanza 19.7.2017 della Corte dei Conti Sezione Autonomie, che rileva la situazione di questo Ente e che corrisponde alle esigenze nell'esplicitare le situazioni di partecipazione societaria.

ATTESO che la presente deliberazione non comporta spesa.

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42 c.2 lettera e) del D.Lgs. n. 267/2000 e smi

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che la proposta di deliberazione ha ottenuto, come prescritto dall'art. 49, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dall'art. 3, comma 1, lettera "b", D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito nella legge 7.12.2012 n. 213, i seguenti pareri favorevoli:

- in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal Segretario Comunale che ha inoltre svolto l'attività di assistenza giuridico amministrativa;
- in ordine alla regolarità contabile rilasciato dal Responsabile dell'area Amministrativo contabile

VISTO il T.U. Enti Locali approvato con il D.Lgs n. 267/2000 e smi;

VISTO il vigente statuto ed il regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO l'esito della votazione espressa per alzata di mano:

PRESENTI:	9
VOTANTI:	9
ASTENUTI:	= =
VOTI FAVOREVOLI:	9
VOTI CONTRARI:	= =

D E L I B E R A

- 1) Di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di approvare, così come prescritto dall'art. 24 comma 1 del TUSP, la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dirette ed indirette detenute dal Comune alla data del 23 settembre 2016 così come risulta riportata nell'apposito provvedimento, sulla base del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate dirette ed indirette e della relazione tecnica allo stesso corredata redatto ex art. 1 comma 611 della legge n. 190/2014 già approvato dal Consiglio Comunale con

proprio atto n. 5 del 30 aprile 2015, preventivamente adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 10 del 31/03/2015

3) Di ritenere che per questo Comune:

- le partecipazioni dirette, per le quali si registrano quote irrisorie di capitale di proprietà in capo al Comune, devono sussistere in quanto rese obbligatorie per legge o strettamente necessarie ai fini istituzionali;
- le partecipazioni indirette, che comunque si riconducono in capo al Comune per il solo fatto che sia necessaria la partecipazione diretta con la società madre, coinvolgono una realtà societaria decisamente imponente rispetto all'entità partecipativa di questo Comune con uno spazio propositivo ed operativo in materia pressoché nullo.

4) Di rilevare che alla data del 23.9.2016 la situazione di partecipazione societaria del Comune risulta immutata e collegata al perseguimento delle finalità istituzionali per azioni di gestione territoriale a beneficio della collettività e per soddisfacimento delle attività istituzionali.

5) Di rilevare che:

- la partecipazione diretta alle società elencate in allegato consente la produzione di servizi essenziali non dismettibili, giustificati dalla istituzionalità delle prestazioni e dalla necessità di gestione specializzata del patrimonio comunale. Esse pertanto risultano indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Non pare quindi congrua la loro dismissione per impossibilità concreta di riassunzione di tali servizi in modo diretto, a causa della carenza strutturale e di organigramma in merito da parte di questo Ente.

- per le partecipazioni societarie indirette il Comune, non potendo decidere autonomamente il mantenimento o meno di tali partecipazioni, anche in relazione all'esiguità delle quote e quindi all'esiguità del potere decisionale, auspica l'assunzione di adeguate misure di monitoraggio e, se del caso, razionalizzazione da parte di chi detiene la guida societaria, partecipando ai tavoli in merito e tenendo presente i relativi criteri normativi.

A tal proposito si richiama la capacità di esercitare il controllo in dette società come definita dall'art. 2 T.U.S.P. e si rileva che, pur sussistendo il controllo analogo congiunto, in quanto sancito nello statuto non si concretizza in modo costante e definitivo (ma solo legato alle alleanze temporali politico-amministrative) "un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata"

6) Di approvare l'allegata relazione *standard* dell'atto di ricognizione e relativi esiti, che rileva la situazione di questo Ente e che corrisponde alle esigenze del Comune nell'esplicitare le situazioni di partecipazione societaria comunicare attraverso l'applicativo del Dipartimento del Tesoro, con le modalità di cui all'art. 17 D.L. 24.6.2014 n. 90, convertito nella legge 11.8.2014 n. 114, pena divieto di compimento di qualsiasi atto, compresi il trasferimento di fondi e la nomina di titolari e componenti dei relativi organi. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, e

alla struttura di cui all'art. 15, per cui il provvedimento di ricognizione sia inviato alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

- 7) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 24 comma 2 del TUSP, il presente provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190 con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 31/03/2015 ed approvato dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 5 del 30/04/2015;

Successivamente, su proposta del Sindaco Presidente,
Stante l'urgenza,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'esito della votazione espressa per alzata di mano:

PRESENTI:	9
VOTANTI:	9
ASTENUTI:	= =
VOTI FAVOREVOLI:	9
VOTI CONTRARI	= =

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4°), D.Lgs. n. 267/2000;

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to : OLLIVIER Silvano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : Dott. BORODAKO Alessandro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE n. reg. 411

Il presente verbale in copia viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 10/10/2017 al 25/10/2017 ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 124 del D.Lgs. n.267/2000 e 32 della Legge 69/2009.

Chiomonte, li 10/10/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to:Dott. BORODAKO Alessandro

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Chiomonte, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. BORODAKO Alessandro

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

Chiomonte, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. BORODAKO Alessandro